



40477-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Dott.ssa MARIA VESSICHELLI | - Presidente - | Sent. n. 1443 |
| Dott.ssa ROSSELLA CATENA | - Consigliere relatore - | UP - 18/05/2018 |
| Dott.ssa IRENE SCORDAMAGLIA | - Consigliere - | R.G.N. 27287/2017 |
| Dott.ssa ELISABETTA MOROSINI | - Consigliere - | |
| Dott. ROBERTO AMATORE | - Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) , nato a (omissis)
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 11/07/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Piero Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 07/03/2014, con cui (omissis)
era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 216,
comma 1 nn. 1 e 2, comma 3, 223, comma 1, r.d. n. 267/1942 - perché, in
concorso con altri, nella qualità di legale rappresentante della (omissis) s.r.l.,
cedeva a favore della (omissis) s.n.c., a titolo gratuito, l'avviamento, le giacenze di

magazzino, gli stampi e l'indebito uso degli stessi per la produzione di modelli coperti da brevetto detenuto dalla (omissis), del valore complessivo di euro 500.000,00; l'importo complessivo di euro 130.000,00 corrispondente a pagamenti effettuati in favore della (omissis) s.n.c. e privi di causale sottostante; distraeva l'importo di euro 14.471,01, corrispondente al pagamento effettuato al cliente (omissis) a favore di (omissis), riscosso in data 12/07/2006 e non versato nelle casse sociali, l'importo di euro 280.365,16 relativo ad assegni emessi in favore di (omissis) senza causale sottostante, nonché i locali della (omissis) s.r.l., cedendoli alla (omissis) s.r.l. a titolo gratuito, per il valore di euro 103.873,00 oggetto di nota di accredito a titolo di reso merce, quest'ultima non rinvenuta, ed, infine, l'importo di euro 34.120,60 relativa al costo sostenuto dalla (omissis) per prodotti acquistati ed utilizzati dalla (omissis) s.r.l.; distraeva, altresì, l'importo di euro 31.750,00 relativo a bonifici effettuati in favore della (omissis), senza alcuna relativa annotazione in contabilità; esponendo in contabilità crediti ancora da riscuotere, quando invece erano stati incassati, nonché registrando movimentazioni contabili inattendibili per mancanza di corrispondenza tra incassi e pagamenti e storno di credito e di debiti, omettendo di procedere con sequenza progressiva nelle registrazioni su registri acquisti e vendite e sul libro giornale, omettendo di indicare nel conto finanziamento dei soci le movimentazioni relative a ciascun socio, omettendo di indicare nei conti di mastro e saldi di apertura e di chiusura, omettendo di aggiornare il libro beni ammortizzabili ed omettendo di indicare la descrizione dei beni e dei dati indispensabili per la identificazione del bene e del fornitore, teneva i libri e le altre scritture contabili della società in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; allo scopo di favorire, a danno dei creditori, la (omissis), accreditava in data 25/11/2005 la somma di euro 200.000,00 ed in data 29/11/2005 la somma di euro 400.000, importo derivante dal versamento di (omissis) s.p.a. a favore della (omissis) s.r.l. di euro 600.000,00 quale corrispettivo per l'acquisto di quote della (omissis) e dietro concessione a favore della (omissis) s.p.a. di garanzia fideiussoria pari ad euro 200.000,00 concessa dalla (omissis) e successivamente riscossa dalla (omissis) s.p.a., sul conto corrente n. 2155 aperto presso l'Agenzia di (omissis) della (omissis), azzerava l'esposizione debitoria chirografaria dello scoperto di conto pari ad euro 69.879,00, ed attraverso il versamento dell'importo di euro 340.000,00 anticipava la copertura dei temporanei sconfinamenti che la (omissis) s.r.l. avrebbe generato a seguito di pagamenti effettuati movimentando il predetto conto corrente; con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 legge fallimentare; in (omissis) - riduceva la pena inflitta all'imputato.

2. (omissis), a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (omissis), in data 09/11/2016 ricorre per:

2.1. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento della prova, avendo la Corte territoriale ritenuto la sussistenza di una condotta distrattiva nei confronti della società (omissis) s.n.c., a ciò preordinatamente costituita, benché questa avesse un diverso oggetto sociale - occupandosi di triturazione di polipropilene e non di produzione di sedie per ufficio -; inoltre la crisi di liquidità della (omissis) s.r.l. rappresenterebbe semplicemente un dato tautologico, non essendo sufficiente la semplice cointeressenza tra le due società a dimostrare il depauperamento; quanto al valore delle giacenze di magazzino, la valutazione effettuata dal curatore, pari ad euro 500.000,00, sarebbe del tutto inattendibile, come dimostrato dal fatto che anche la sentenza di primo grado aveva rilevato l'assenza di valore economico dei brevetti; né si sarebbe realizzata alcuna distrazione di clientela in favore della (omissis) s.n.c., che, come dimostrato dall'istruttoria dibattimentale, aveva clienti del tutto diversi, data la diversità dell'oggetto sociale, tanto è vero che dopo il fallimento di (omissis) s.r.l. nessuno dei clienti di detta società aveva continuato ad operare con la (omissis) s.n.c., circostanza su cui la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare; d'altra parte, entrambe le sentenze di merito hanno affermato come non fosse quantificabile l'esatto ammontare della distrazione, il che, in altri termini, dimostrerebbe la carenza di prova circa la distrazione stessa, atteso che l'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che la valutazione delle giacenze di magazzino operata dalla curatela era arbitraria ed erronea, e lo spaccettamento clienti era residuale su clienti e forniture già di (omissis) s.r.l.;

2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla distrazione di euro 130.000,00 in favore della (omissis) s.n.c., avendo la difesa dato contezza del fatto che il ricorrente avesse utilizzato il detto importo per acquistare dalla (omissis) s.n.c. materiale plastico, attraverso le fatture da (omissis) e che, all'esito della vendita, vi era stato un residuo di materiale in magazzino, come da inventario redatto dal ricorrente, e come dimostrato dalla deposizione della teste (omissis) ritenuta immotivatamente non attendibile; né la Corte territoriale avrebbe considerato che la crisi di liquidità, di per sé, non possa costituire sintomo di condotta fraudolenta, trattandosi, invece, di un aspetto fisiologico della vita di un'azienda, né risolutiva può apparire la crisi di produttività; peraltro, nessun rilievo, del tutto erroneamente, sarebbe stato dato alla circostanza costituita dalle rimanenze di magazzino di propilene, non potendosi, in ogni caso, attribuire particolare rilevanza alle lacune contabili, realizzandosi, quindi un'inversione dell'onere della prova a carico del ricorrente, non avendo la sentenze neanche adeguatamente dimostrato perché il ricorrente

avrebbe dovuto distrarre la somma di denaro per far fronte alle richieste del coimputato (omissis), non comprendendosi per quale ragione detto creditore avrebbe usufruito, in quella fase, di una via preferenziale;

2.3. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla distrazione di merce ceduta a titolo gratuito alla (omissis) s.r.l., avendo la sentenza fondato la motivazione su un dato congetturale, costituito dal mancato rinvenimento della merce indicata nella fatture "reso merce", nonostante la dimostrazione, fornita dall'imputato, che la merce era stata oggetto di fornitura per clienti terzi, attraverso la produzione delle fatture di vendita; illogica, pertanto, sarebbe la motivazione della sentenza impugnata, che sposta l'onere della prova sull'imputato, senza neanche considerare che la contabilità della società fosse confusa e disordinata, il che giustificerebbe la circostanza che la fattura di reso fosse stata emessa dopo la vendita della merce stessa;

2.4. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla distrazione in favore della (omissis) s.n.c., sostenendo il costo di merce per euro 34.120,60, avendo la Corte territoriale ommesso di considerare che la (omissis) s.r.l. prendeva in consegna le forniture aventi ad oggetto i prodotti della (omissis) s.r.l., come dimostrato dai pagamenti intercorsi tra le due società e dalla deposizione del teste (omissis);

2.5. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla bancarotta documentale, atteso che risulta accertato come la contabilità fosse stata gestita esclusivamente dal (omissis), come riconosciuto anche dal primo giudice, e che l'imputato non avesse in alcun modo il controllo della contabilità, come dimostrato ampiamente dalla vicenda (omissis), anche perché egli non ne aveva le competenze, essendo, quindi, indimostrato anche l'elemento psicologico del reato;

2.6. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., in relazione alla fattispecie di bancarotta preferenziale, in quanto detta imputazione era stata originariamente elevata anche a carico dello (omissis), il quale era stato ritenuto dal primo giudice vittima del reato, il che integra una violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto lo (omissis) è divenuto vittima del reato, nonostante l'originaria imputazione, con impossibilità, per il ricorrente, di potersi difendere;

2.7. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla bancarotta preferenziale, in quanto il denaro oggetto del pagamento costituiva un fondo vincolato per l'acquisto di quote di altra società, appartenente al Ministero delle Infrastrutture, su cui lo (omissis) non poteva esigere alcunché, né poteva rientrare nella disponibilità della (omissis) s.r.l.;

2.8. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 157 cod. pen., relativamente alla bancarotta preferenziale, estinta per prescrizione, atteso che il reato risulta consumato alla data del 20/10/2006;

2.9. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, nonostante la transazione conclusa dall'imputato;

2.10. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata applicazione dell'indulto, dovendosi considerare la sentenza dichiarativa di fallimento come una condizione obiettiva di punibilità e non come elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che il momento consumativo deve essere individuato in quello delle singole condotte e non nella data della dichiarazione di fallimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi di seguito specificati.

1.I primi due motivi di ricorso, strettamente collegati tra loro dal punto di vista logico-argomentativo, appaiono pedissequamente reiterativi del gravame, come si evince dalla sentenza impugnata che, in riferimento alla distrazione in favore della ^(omissis) s.n.c., ha ricordato, a pag. 1 della motivazione, l'iter argomentativo seguito dal primo giudice, quindi, alla pag. 2, ha sintetizzato il motivo di gravame, sul quale ha fornito una motivazione del tutto immune da censure logiche, contenuta alle pagg. 4 e 5.

In sintesi, come si evince dal compendio motivazionale delle sentenze di merito che, trattandosi di "doppia conforme", costituisce un unico *corpus* argomentativo, la ^(omissis) s.n.c. era stata costituita nel luglio 2004 allo scopo di diversificare la produzione di ^(omissis) s.r.l., come dichiarato dal ricorrente e dal coimputato ^(omissis), quest'ultimo successivamente assolto in appello; socie della nuova società risultavano la moglie e la nuora del ricorrente, che beneficiavano dei fondi pubblici stanziati per l'imprenditoria femminile, e la sede veniva fissata presso la precedente sede operativa della ^(omissis) s.r.l.

Il dato emerso dalle indagini del curatore era costituito dal fatto che, nonostante fosse stata costituita nel 2004, la ^(omissis) s.n.c. avesse iniziato a svolgere la sua attività produttiva proprio in coincidenza con la cessazione dell'attività della ^(omissis) s.r.l., nel maggio - giugno 2006; inoltre, nei magazzini della ^(omissis) s.n.c. venivano rinvenuti numerosi prodotti della ^(omissis) s.r.l., quali pezzi da

assemblare per sedie, stampi e meccanismi brevettati, e risultava altresì che la
(omissis) s.n.c. avesse preso in carico alcuni vecchi clienti della (omissis) s.r.l., di cui
due certamente trattavano il prodotto finito e non solo il polipropilene.

Sulla scorta di detti elementi il curatore valutava in euro 500.000,00 il valore
dell'azienda distratta, di cui otteneva il sequestro preventivo; la vertenza si era
chiusa con una transazione, all'esito della quale la (omissis) s.r.l. riceveva una
somma a titolo risarcitorio, qualificata considerevole dal primo giudice,
argomento su cui il ricorso è rimasto del tutto silente.

Sulla scorta delle emergenze dibattimentali era stata, quindi, ravvisata l'ipotesi
distrattiva, rispetto alla quale le doglianze difensive contenute in ricorso si
basano sulla mera rilettura di dati probatori in senso favorevole al ricorrente, il
che, come noto, esula del tutto dal perimetro del giudizio di legittimità.

La difesa, sostanzialmente, ha riproposto le medesime, parziali doglianze già
esaminate dalla Corte di merito, dimenticando, ad esempio, oltre alla già
ricordata circostanza della transazione, che la teste (omissis) figlia
dell'imputato, era stata ritenuta del tutto inattendibile sin dal primo grado di
giudizio, in quanto il tentativo di dimostrare, attraverso la detta prova
dichiarativa, che il polipropilene acquistato e non rivenduto fosse stato venduto
agli stampatori, era rimasto del tutto privo di riscontro documentale.

Ciò riguarda specificamente la fattispecie distrattiva di 130.000,00 euro,
effettuata in assegni bancari girati dall' (omissis) direttamente alla (omissis) s.n.c. che,
secondo la prospettazione difensiva, corrisponderebbero al pagamento di fatture
per forniture di materiale plastico per complessivi kg. 105,450; inoltre, si era
evidenziato come la circostanza che la (omissis) s.r.l., già in forte crisi di liquidità
e di produttività, potesse avere operato un ingente ordinativo di materia prima
alla fine del 2005, era già di per sé sospetta, diventando ancor più equivoca alla
luce del mancato rinvenimento della merce stessa, di cui non poteva dare
ragione l'inventario di magazzino redatto dall'imputato nel 2006 che, peraltro,
dava conto solo di una minima percentuale del materiale, non comprendendosi
neanche per quale ragione detto materiale avrebbe dovuto essere venduto dalla
(omissis) s.r.l. piuttosto che dalla (omissis) s.n.c., essendo stata quest'ultima creata
con questo scopo preciso. In tal senso il primo giudice aveva rilevato come
(omissis), a seguito della crisi dei rapporti con lo (omissis) - il cui ingresso nella
compagine societaria era avvenuto in epoca prossima al dissesto della società -,
per evitare le conseguenze scaturenti dalle pretese economiche del predetto, i
rapporti con il quale erano poi peggiorati a seguito della sua separazione dalla
moglie (omissis); aveva evidentemente ritenuto di far defluire dalle casse
della società l'importo del finanziamento ottenuto dalla (omissis) utilizzando la
descritta modalità operativa.

La sentenza impugnata, a sua volta, come si evince dalla motivazione a pag. 4, ha ribadito come fosse stato impossibile verificare le asserite vendite all'estero da parte di (omissis) s.r.l., che potessero giustificare la mancanza dei beni di magazzino, mentre nei magazzini della (omissis) s.n.c. erano stati rinvenuti beni evidentemente di pertinenza della fallita; ha ribadito la circostanza che alcuni clienti presi in carico da (omissis) s.n.c. erano clienti di (omissis) s.r.l., e trattavano il prodotto finito e non solo il polipropilene; ha nuovamente sottolineato la coincidenza tra l'interruzione dell'attività di (omissis) s.r.l. e l'inizio di quella di (omissis) s.n.c., e la straordinaria confusione di attività anche tra (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l., quest'ultima una costola della prima; ha affermato che la valutazione del magazzino in euro 300.000,00 era stata effettuata sulla base delle scritture contabili, non essendo stata diversamente giustificata la differente valutazione effettuata dall'(omissis) in sede di inventario, pari ad euro 75.000,00, atteso che i conti non tornerebbero neanche ammettendo che il valore di 300.000,00 euro fosse riferito al magazzino iniziale al 01/01/2006.

Quanto alla distrazione di euro 130.000,00, l'operazione si collocava in un periodo fortemente sospetto, in cui la (omissis) s.r.l. non aveva in cassa le somme per pagare, avendole prelevate dal finanziamento ottenuto da (omissis) s.p.a. all'inizio del 2006, essendo, in ogni caso, decisivo il fatto che del materiale trasformato non vi fosse alcuna traccia, non potendosi dare credito a quanto affermato dalla teste (omissis), come in precedenza già rilevato, in assenza di traccia documentale, a fronte di una rimanenza di kg. 1.500 di polipropilene e di un acquisto iniziale di kg. 105.450.

La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, ha considerato espressamente, come aveva già fatto il primo giudice, sia le fatture di acquisto sia l'inventario redatto dall'imputato, confutando specificamente le doglianze difensive sul punto.

Appare di tutta evidenza, quindi, come la critica difensiva - secondo cui la crisi di liquidità di per sé non possa essere considerata sintomo di attività fraudolenta - sia sicuramente condivisibile, e, tuttavia, nel caso in esame, essa si risolve in una critica del tutto parziale, atteso che la motivazione dei giudici di merito non si è affatto basata sulla sola crisi di liquidità, bensì su di un complesso di condotte coeve alla detta crisi di liquidità, ed altrimenti inspiegabili, se non in chiave distrattiva, alla luce di specifiche emergenze fattuali e della carenza di documentazione a sostegno della prospettazione difensiva alternativa, che la rendono, quindi, del tutto implausibile.

2. Quanto alla vicenda delle distrazioni coinvolgenti (omissis) s.r.l., la sentenza impugnata, dopo aver esaminato i motivi di gravame, a pag. 5 ha osservato che le doglianze difensive non fossero condivisibili, data la genericità della fattura per reso merce, che non consentiva di effettuare alcun raffronto con